



# SCHEMA CONTRATTO DI UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA

PIR 2022  
PIR 2023

**CONTRATTO  
DI UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

**TRA**

**FERROVIENORD S.p.A.**

**E**

***[Impresa Ferroviaria]***

**RELATIVO AL PERIODO**

**[●]/[●]/[●] – [●]/[●]/[●]**

**CONTRATTO**  
**DI UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**  
(di seguito, "Contratto")

**TRA**

**FERROVIENORD S.p.A.**, in qualità di concessionario dell'infrastruttura ferroviaria regionale, con sede legale in (20123) Milano, Piazzale Cadorna n. 14, capitale sociale di Euro 5.250.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano/Monza Brianza/Lodi, R.E.A. n. MI-1118019, codice fiscale e partita IVA n. 06757900151, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Enrico BELLAVITA, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di firma (di seguito, "Ferrovienord", "Gestore dell'Infrastruttura" o "GI")

**E**

[●], in qualità di impresa ferroviaria in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti, con sede legale in ([●]) [●], [●] n. [●], capitale sociale di Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], R.E.A. n. [●], codice fiscale n. [●], partita IVA n. [●], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [●], nella sua qualità di [●], domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di firma, (di seguito, "Impresa Ferroviaria" o "IF")

(di seguito congiuntamente le "Parti" e, singolarmente e indistintamente, la "Parte").

**PREMESSE**

- A) il GI, in virtù del R.D. n. 1447 del 1912 e relativi decreti nonché della concessione approvata con DGR n. X/4823 del 15.02.2016 in BURL n. 47 del 23.02.2016, è concessionario, per il periodo dal 18/3/2016 al 31/10/2060, dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale (di seguito, "Infrastruttura") con riferimento alla quale sono erogati i servizi oggetto del Contratto;
- B) l'IF è in possesso dei seguenti documenti:
- a) la licenza/e n. xx per la prestazione di servizi per il trasporto di [●] per ferrovia, rilasciata/e da [●] ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, acquisita dal GI ai propri atti con prot. n. [●];
  - b) il certificato di sicurezza parte A n. [●] e parte B n. [●], rilasciato da [●] in data [●] [oppure il certificato di sicurezza unico europeo n. IT [●] rilasciato da [●] in data [●]], valido per l'Infrastruttura;
  - c) [il titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 112/15, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'espletamento dei servizi [specificare la tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio] sull'Infrastruttura];
  - d) [inserire l'atto (es. contratto di servizio, affidamento, ecc.) di cui è titolare l'IF];
- C) [l'IF è stata designata come impresa ferroviaria per l'effettuazione del servizio di trasporto relativo alla capacità resa disponibile con l'accordo quadro sottoscritto tra il GI e [●] in data [●]];
- D) con lettera prot. n. [●], del [●], l'IF ha chiesto al GI la disponibilità delle tracce orarie funzionali allo svolgimento dei servizi per il trasporto di [●] per l'orario di servizio [●] - [●];
- E) con lettera prot. n. [●], del [●], il GI ha comunicato all'IF la definitiva disponibilità delle tracce orarie alla medesima assegnate a seguito della richiesta di cui alla precedente lettera;
- F) l'IF dichiara di avere ricevuto copia del Prospetto Informativo della Rete, edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112/15 (tale atto, come di volta in volta modificato, integrato o sostituito con riferimento a periodi successivi alla predetta pubblicazione, "PIR"), di

averne preso piena conoscenza e di accettarlo integralmente in ogni sua parte, obbligandosi (i) alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le caratteristiche dell'Infrastruttura ivi descritte, le relative condizioni e modalità di utilizzo, i relativi servizi, nonché (ii) all'osservanza delle regole che saranno di volta in volta emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal GI, dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (di seguito, "ANSFISA"), dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, "ART"), dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- G) l'IF dichiara altresì di essere consapevole che le condizioni di accesso e utilizzo dell'Infrastruttura potranno essere adeguate e/o modificate a seguito delle disposizioni in materia che verranno emanate da Regione Lombardia, dall'ANSFISA, dall'ART e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- H) [alla data del 15.11/[•], l'IF è debitrice nei confronti del GI della somma di Euro [•] ([•]/[•]) dovuta al medesimo GI per le prestazioni da quest'ultima rese in forza del contratto di utilizzo sottoscritto il [•]/[•]/[•], per tale ragione l'IF ha presentato – ai sensi del par. 2.3.2.2 del PIR, il piano di pagamento che si allega al presente Contratto sotto la voce "Allegato 6 – Piano di pagamento" per un importo di Euro [•] ([•] /00) interamente garantito dalla fideiussione [bancaria o assicurativa] n. [•] del [•], rilasciata da [•], con operatività a semplice richiesta scritta del GI];
- I) il presente Contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità all'IF per l'utilizzo delle tracce orarie e dei servizi meglio indicati *infra*;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

1.1 Le premesse, i documenti richiamati e gli allegati al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2 Sono da considerarsi allegati al presente Contratto i documenti di seguito elencati:

- a) Allegato 1 - Programma tracce orarie e dettaglio pedaggio;
- b) Allegato 2 - Servizi;
- c) Allegato 3 - Sintesi economica tracce e servizi;
- d) Allegato 4 - Elenchi referenti accreditati del GI e dell'IF;
- e) Allegato 5 - Dislocazione locomotive/convogli di riserva ed eventuali mezzi di soccorso attrezzati;
- f) Allegato 6 - Piano di pagamento;
- g) Allegato 7 - Accordo STI PMR 2014.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 Il Contratto ha per oggetto la disciplina:

- a) dell'utilizzo da parte dell'IF delle tracce orarie elencate nell'"Allegato 1 – Programma tracce orarie e dettaglio pedaggio" (di seguito, "Tracce");
- b) della fruizione da parte dell'IF dei servizi elencati nell'"Allegato 2 – Servizi" (di seguito, "Servizi");

per lo svolgimento dei servizi per il trasporto di [•] per l'orario di servizio [•] - [•].

2.2 L'IF si obbliga ad utilizzare le Tracce e ad usufruire dei Servizi esclusivamente per lo svolgimento dei servizi per il trasporto indicati all'art. 2.1.

### **ARTICOLO 3 - VARIAZIONI**

- 3.1 Nel corso della vigenza del presente Contratto, l'IF potrà richiedere motivatamente al GI, che si riserva sin d'ora ogni valutazione in merito:
- a) variazioni, in aumento o in diminuzione, delle Tracce e/o dei Servizi;
  - b) l'assegnazione di tracce orarie diverse da quelle di cui all'art. 2.1;
  - c) l'erogazione di servizi diversi da quelli di cui all'art. 2.1.
- 3.2 Le richieste dell'IF di cui all'art. 3.1 saranno valutate sulla base della capacità disponibile e secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal PIR, dal certificato di sicurezza e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali e, in particolare, di quanto previsto dal paragrafo 4.6.3 del PIR.
- 3.3 Le modifiche di cui all'art. 3.1 potranno avvenire anche tramite l'aggiornamento dei documenti allegati al presente Contratto sottoscritti da entrambe le Parti.
- 3.4 Il GI, durante la validità del presente Contratto, potrà sopprimere, totalmente o parzialmente, oppure apportare variazioni ad una o più Tracce per esigenze legate all'esecuzione di lavori sull'Infrastruttura o alla regolarità della circolazione, secondo le procedure, i termini, le condizioni di cui ai paragrafi 2.4.5 e 2.5.3 del PIR.

### **ARTICOLO 4 - DURATA**

- 4.1 La dura del presente Contratto decorre dal [●] ([●]) (*inserire il giorno di utilizzo della prima Traccia*) sino al [●] (*inserire l'ultimo giorno del programma di esercizio*).

### **ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITA' DI PAGAMENTO E PENALI**

- 5.1 L'IF si impegna a corrispondere al GI il canone per l'utilizzo delle Tracce e il corrispettivo per l'erogazione dei Servizi con le modalità ed i termini di pagamento stabiliti al paragrafo 6.5 del PIR. I criteri per la determinazione del canone e del corrispettivo dei Servizi sono stabiliti nel capitolo 6 del PIR.
- 5.2 La fatturazione avverrà con le modalità e nei termini stabiliti al paragrafo 6.5.1 del PIR. Tutte le fatture saranno emesse in formato elettronico e trasmesse a mezzo di sistema di interscambio con codice destinatario n. [●].
- 5.3 L'IF si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture secondo quanto previsto nel paragrafo 6.5.2 del PIR.
- 5.4 Saranno applicate al GI e all'IF le penali previste nel PIR e nel presente Contratto.

### **ARTICOLO 6 - LICENZA, TITOLO AUTORIZZATORIO E CERTIFICATO DI SICUREZZA**

- 6.1 In caso di sospensione, revoca o riduzione dell'ambito applicativo della licenza, del titolo autorizzatorio e del certificato di sicurezza indicati in premessa, l'IF è tenuta ad informare tempestivamente il GI, provvedendo a sospendere immediatamente le relative attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste al paragrafo 2.3.2.8 del PIR.
- 6.2 Nell'ipotesi in cui alla scadenza del certificato di sicurezza lo stesso non dovesse essere prorogato o sostituito da altro certificato di sicurezza idoneo all'espletamento dei servizi previsti dal presente Contratto, quest'ultimo si intenderà, automaticamente e senza alcun onere di comunicazione da parte del GI, sospeso sino all'ottenimento di uno dei predetti atti.

## **ARTICOLO 7 - COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE**

- 7.1 Il GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l'efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 2.3.2.5 del PIR.
- 7.2 L'IF si obbliga a stipulare, a proprie cure e spese e a mantenere in vigore, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del presente Contratto, le polizze assicurative previste al paragrafo 2.3.2.5 del PIR, comprensive dei massimali e di tutte le altre condizioni ivi previste. *[A tal fine l'IF dichiara che copia di tali polizze [o di appendice/dichiarazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazioni che rispetti tutto quanto previsto al paragrafo 2.3.2.5 del PIR per tale tipologia di dichiarazioni] è già stata trasmessa dall'IF al GI e acquisita agli atti dal GI medesimo.]*
- 7.3 Fermo quanto previsto al precedente art. 7.2 e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.5 del PIR, l'IF è tenuta in ogni caso ad informare tempestivamente il GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell'efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo a sospendere immediatamente le relative attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.8 del PIR.
- 7.4 [L'IF si impegna a prestare la garanzia di cui ai paragrafi 2.3.2.3 e 2.3.2.4 del PIR, entro i termini e sulla base dei requisiti ivi previsti - per un importo di € [●] (Euro [●]), calcolato sulla base del valore delle Tracce e dei Servizi oppure L'IF è esonerata a prestare la garanzia, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.3 del PIR].

## **ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE GSM**

- 8.1 L'IF, per poter utilizzare le Tracce, è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3.5.3.3 del PIR relativo ai sistemi di comunicazione terra - treno. A tal fine il GI comunica che l'attuale gestore è [●].

## **ARTICOLO 9 - REFERENTI DEL CONTRATTO**

- 9.1 Le Parti nominano quali referenti del Contratto (di seguito, "**Referenti del Contratto**") i soggetti indicati nell'Allegato 4 - Elenchi referenti accreditati del GI e dell'IF, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e a sopportare eventuali costi derivanti da dette comunicazioni.

## **ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELLE PARTI**

- 10.1 Il GI e l'IF operano per garantire la circolazione in qualità e sicurezza dei treni e l'utilizzo ottimale dell'Infrastruttura.
- 10.2 Per tutto quanto concerne ritardi, disdette e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un utilizzo non ottimale delle Tracce e dei Servizi, il GI e l'IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penali previsti all'art. 5.
- 10.3 L'IF si impegna a sollevare e tenere indenne il GI da qualsivoglia eventuale richiesta o pretesa risarcitoria di clienti o terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate dall'IF medesima, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia riconducibile a dolo o colpa grave del GI.
- 10.4 L'IF dichiara, assumendosi ogni rischio e responsabilità a riguardo, che utilizzerà le Tracce in conformità al presente Contratto e, in particolare, al programma di cui all'Allegato 1 - Programma tracce orarie e dettaglio pedaggio, al certificato di sicurezza nonché ad ogni altro provvedimento che dovesse intervenire nel corso di validità del presente Contratto.
- 10.5 L'IF e il GI si impegnano a svolgere periodicamente le esercitazioni pratiche congiunte di soccorso dei treni

di cui al paragrafo 2.4.3 del PIR.

10.6 Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2.5.6 del PIR le Parti si conformeranno a quanto ivi stabilito.

#### **ARTICOLO 11 - COOPERAZIONE TRA GI E IF PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DELL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI AUSILIO PER LA SALITA A BORDO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA**

11.1 Gli obblighi e le responsabilità del GI e dell'IF con riferimento alla fornitura e alla gestione dell'utilizzo dei dispositivi di ausilio per la salita a bordo treno delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel pieno rispetto dei criteri e dei principi sanciti dalla normativa europea ed italiana e dalle delibere dell'Autorità di settore, si applicano al servizio di trasporto passeggeri con riferimento alle stazioni conformi al Regolamento UE n. 1300/2014 e sono disciplinati dal documento allegato al presente Contratto sotto la voce "Allegato 7 - Accordo STI PMR 2014".

#### **ARTICOLO 12 - INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI**

12.1 Il GI si impegna a garantire il raggiungimento dei Key Performance Index secondo quanto riportato nel documento metodologico contenuto nell'allegato tecnico commerciale denominato "Indicatori di qualità dei servizi forniti" e pubblicato sul portale PIRWeb - Ferrovienord.

#### **ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE E SOSPENSIONE**

13.1 Il presente Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.2.8 del PIR.

13.2 L'efficacia del presente Contratto si intende sospesa di diritto, in tutte le ipotesi previste dal paragrafo 2.3.2.9 del PIR.

#### **ARTICOLO 14 - ISPEZIONI E SANZIONI**

14.1 Il GI si riserva di effettuare, a propria discrezione, ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni assunti in forza del presente Contratto da parte dell'IF.

14.2 In relazione all'inchiesta, all'occorrenza, il GI applicherà nei confronti dei suoi agenti e di quelli dell'IF il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI del R.D. n. 148/1931.

14.3 In via convenzionale, nel caso in cui dall'esito dell'inchiesta emerga il coinvolgimento del personale dell'IF e l'IF non dia evidenza al responsabile del sistema di gestione della sicurezza ove competente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esito dell'inchiesta, dei provvedimenti presi nei confronti del proprio personale, il GI si rivarrà nei confronti dell'IF secondo la seguente disciplina:

- a) addebito pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) euro/h in caso di multe agli agenti dell'IF;
- b) addebito pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) euro/giornata in caso di provvedimenti di sospensione dal servizio fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

14.4 Il mancato rispetto da parte dell'IF degli obblighi previsti in materia di circolazione del materiale rotabile comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni a carico dell'IF stessa:

- a) Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni treno (o composizione bloccata) fatto circolare sull'Infrastruttura non preventivamente autorizzato o con revisione scaduta nell'ambito del certificato di sicurezza;
- b) Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni veicolo fatto circolare sull'Infrastruttura non preventivamente autorizzato o con revisione scaduta nell'ambito del certificato di sicurezza.

14.5 Nell'ambito del trasporto di merci pericolose, il mancato rispetto degli obblighi dell'IF comporterà le

seguenti sanzioni a carico dell'IF:

- a) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni locomotore (o composizione bloccata) fatto circolare sull'Infrastruttura non preventivamente autorizzato o con revisione scaduta nell'ambito del certificato di sicurezza;
- b) Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni veicolo fatto circolare sull'Infrastruttura non preventivamente autorizzato o con revisione scaduta nell'ambito del certificato di sicurezza.

- 14.6 Qualora l'IF trasportante merci pericolose soste per più di 4 (quattro) ore in linea, per causa dipendente da propria responsabilità, sarà obbligata a corrispondere al GI per il primo giorno di sosta una somma pari ad Euro 5.000 (cinquemila/00). Per i giorni di sosta in linea superiori al primo, l'IF, indipendentemente dal tempo di sosta, dovrà corrispondere al GI un corrispettivo pari ad Euro 10.000 (diecimila/00) al giorno.
- 14.7 Nel caso di mancato invio di soccorso al treno trasportante merci pericolose, l'IF chiamata ad intervenire dovrà corrispondere al GI una somma a titolo di penale pari ad Euro 5.000 (cinquemila/00).
- 14.8 L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicato il diritto del GI di avanzare ulteriori pretese.

#### **ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE**

- 15.1 È fatto divieto all'IF di cedere, in tutto o in parte, a terzi il presente Contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l'utilizzo, in tutto o in parte, delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 15.2 La violazione dei divieti di cui all'art. 15.1 ha come conseguenza la risoluzione del presente Contratto secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.8 del PIR nonché l'esclusione dell'IF da una nuova assegnazione di capacità nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo a quello oggetto del medesimo Contratto.
- 15.3 Qualsiasi atto di trasferimento della capacità dell'Infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 112/15.

#### **ARTICOLO 16 - SPESE DEL CONTRATTO**

- 16.1 Tutte le spese, tasse, oneri e/o imposte inerenti al presente Contratto, restano a carico di ciascuna Parte come per legge.
- 16.2 Il Contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, non è soggetto all'obbligo di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In ogni caso, l'imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell'IF.

#### **ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA**

- 17.1 L'IF si impegna a trattare con riservatezza e per il periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione del presente Contratto, ogni informazione relativa al GI di cui venga in possesso e ad adottare ogni misura idonea ad impedirne la comunicazione e/o diffusione a terzi se non espressamente autorizzata.
- 17.2 Senza preventiva autorizzazione scritta del GI, è fatto divieto all'IF di divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo e con qualunque mezzo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il presente Contratto e tutte le informazioni, dati, notizie e/o documenti (di seguito, "Informazioni") di cui venga in possesso e/o a conoscenza a seguito o per effetto dell'esecuzione del presente Contratto. È fatto altresì divieto all'IF di utilizzare, sfruttare e/o disporre delle Informazioni per scopi diversi da quelli disciplinati dal presente Contratto.



- 17.3 L'IF si impegna a porre in essere ogni misura necessaria a far sì che le Informazioni rimangano riservate, essendo inteso che, in caso di divulgazione non autorizzata, sarà a carico dell'IF che le abbia divulgate l'onere di provare di aver adottato tali misure.
- 17.4 I suddetti obblighi di riservatezza non si applicano con riferimento alle Informazioni che al momento della sottoscrizione del presente Contratto siano di pubblico dominio, o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile alla Parte inadempiente, o che la Parte sia tenuta a comunicare in forza di disposizioni di legge o di atti, provvedimenti o disposizioni dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
- 17.5 L'IF si impegna inoltre a far sì che gli obblighi di riservatezza previsti a suo carico vengano rispettati anche dai propri dipendenti, organi sociali, soci, partecipate e ausiliari.

#### **ARTICOLO 18 - CLAUSOLA DI TRASPARENZA**

- 18.1 Il GI e l'IF espressamente e irrevocabilmente dichiarano:
- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e, comunque, volti a facilitare la conclusione del presente Contratto.
- 18.2 Il GI e l'IF si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

#### **ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 19.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che i dati che tratteranno nell'esecuzione del presente Contratto sono anche dati personali e, come tali, sono soggetti al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, "**Regolamento**") e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, "**Codice**").
- 19.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente forniti in esecuzione del Contratto in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento e dal Codice.
- 19.3 Ciascuna Parte è a conoscenza degli obblighi previsti dalle norme citate e dovrà attenersi, per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto, alle seguenti istruzioni: trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, non comunicare a terzi e non diffondere, al di fuori delle ipotesi di cui al Contratto, i dati personali oggetto di trattamento; fornire agli autorizzati al trattamento le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali e curare affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; aver cura che i dati siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto nel rispetto delle proprie misure tecniche e organizzative adottate per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio.
- 19.4 Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento, le Parti sono a conoscenza che (i) la base del trattamento è l'esecuzione del Contratto; (ii) dovranno essere forniti i dati personali necessari all'esecuzione del Contratto; l'eventuale rifiuto di comunicare tali dati impedirebbe la corretta esecuzione del Contratto; (iii) i dati saranno trattati per la gestione contabile, amministrativa e legale degli stessi solo limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto;

(iv) tali dati potranno essere forniti solo ed esclusivamente per le necessità di cui sopra anche a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi, strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, di cui le Parti dovessero eventualmente avvalersi, ovvero in forza delle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili; (v) i dati non saranno trasferiti extra UE; (vi) i dati sono conservati per 10 anni dall'esecuzione del Contratto, al fine di consentire l'esercizio dei diritti connessi alle obbligazioni previste nel medesimo; (vii) i Titolari del trattamento sono, rispettivamente Ferrovienord S.p.A. e [indicare la denominazione sociale dell'IF], le cui sedi legali sono indicate in epigrafe.

19.5 Le Parti, inoltre, confermano di essere a conoscenza e si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza degli articoli di cui al Capo III del Regolamento; i predetti diritti potranno essere esercitati scrivendo presso le rispettive sedi legali.

## **ARTICOLO 20 - MODELLO 231 E POLITICA ANTICORRUZIONE**

20.1 L'IF dichiara:

- a) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo 231/01 ("**Decreto 231**"), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ("**Modello 231**"), del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM ("**Codice Etico**") e della Politica Anticorruzione FNM ("**Politica**") adottati da Ferrovienord (ai fini del presente articolo anche "**Società**") così come pubblicati sul sito internet del GI;
- b) di aver compreso il contenuto del Modello 231, del Codice Etico e della Politica;
- c) di impegnarsi (anche per conto dei propri dipendenti, soci, consulenti, collaboratori e ausiliari) a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica;
- d) di essere a conoscenza che il Decreto 231, il Modello 231, il Codice Etico e la Politica nonché le leggi e i regolamenti anticorruzione dei Paesi in cui la Società svolge o potrà eventualmente svolgere la propria attività proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o "cose di valore" così come definiti nella Politica;
- e) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore", così come definite nella Politica;
- f) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Decreto 231 e di non avere procedimenti giudiziari in corso impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti al Decreto 231;
- g) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;
- h) di impegnarsi a comunicare immediatamente al seguente indirizzo e-mail: [organismodivigilanza@ferrovienord.it](mailto:organismodivigilanza@ferrovienord.it), qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e/o della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dal GI;

- i) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Inoltre, si impegna a manlevare il GI da qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante, conseguente o comunque connessa a tale violazione.

## **ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 21.1 L'IF è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e relativi dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di cui al presente Contratto.
- 21.2 Salvo ove diversamente richiesto dal contesto, i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa; i termini che indicano un genere includono tutti i generi. Le espressioni "del presente", "nel presente" e "ai sensi del presente" ed espressioni simili, ove utilizzate nel presente Contratto, fanno riferimento al Contratto nella sua interezza. L'espressione "ivi incluso" e simili devono intendersi come "ivi incluso, senza limitazione alcuna" e non possono essere interpretate come volte a limitare qualunque disposizione di natura generale agli specifici o similari casi indicati immediatamente dopo.
- 21.3 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, anche in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o, comunque, a questo connessa è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
- 21.4 Qualora una o più clausole del presente Contratto dovessero essere dichiarate invalide, inefficaci o, comunque, non eseguibili dalla competente Autorità, tale dichiarazione sarà interpretata letteralmente ed in modo restrittivo e non pregiudicherà la validità, l'efficacia e l'eseguitività delle altre clausole contenute nel presente Contratto.
- 21.5 Qualunque modifica o deroga al presente Contratto e/o ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto sottoscritto dalle Parti.
- 21.6 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto ivi non previsto le Parti fanno espresso rinvio al PIR, e a tutta la documentazione al medesimo allegata e in esso richiamata, nonché alla disciplina applicabile in materia.
- 21.7 La lingua ufficiale da utilizzarsi per ogni comunicazione o scambio informativo è quella italiana, in modo da poter assicurare, sia nelle normali condizioni di operatività sia in caso di loro perturbazione, la piena ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza, nonché lo scambio di qualsivoglia informazione.
- 21.8 La tolleranza del GI di fronte all'inadempimento dell'IF ad una qualsiasi delle previsioni del presente Contratto non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dall'IF medesima.
- 21.9 Le Parti si danno reciprocamente atto che, laddove richiesto dalla materia trattata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, il GI, nel corso della vigenza del presente Contratto, potrà, previa comunicazione all'IF e pubblicazione, apportare al PIR modifiche e/o integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'ART o di altre Autorità competenti.
- 21.10 Nell'ipotesi in cui, nel corso della vigenza del presente Contratto, siano emanati provvedimenti adottati dall'ART ai sensi dell'art. 37 del D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ovvero altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni del GI, oggetto del presente Contratto, a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del Contratto medesimo. In tal caso, il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare all'IF un nuovo testo degli allegati previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.2 e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente Contratto che, ferma l'aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, l'IF dovrà sottoscrivere e trasmettere al GI entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, pena l'applicazione della disciplina prevista dal paragrafo

2.3.2.1, quinto e sesto capoverso, del PIR.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano,

**FERROVIENORD S.p.A.**

*Il Direttore Generale*

**Dott. Enrico BELLAVITA**

[●]

[●]

[●]

*(\*) Per il perfezionamento del presente Contratto si procederà con l'invio di una proposta, da parte di Ferrovienord, che dovrà essere restituita firmata in segno di integrale e incondizionata accettazione da parte dell'IF.*